

Rettifica del regolamento (CE) n. 1989/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 411 del 30 dicembre 2006)

Il regolamento (CE) n. 1989/2006 va letto come segue:

REGOLAMENTO (CE) N. 1989/2006 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 2006

che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato relativo all'adesione della Bulgaria e della Romania ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania ⁽²⁾, in particolare l'articolo 56,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 56 dell'atto di adesione, quando gli atti che mantengono la loro validità al di là del 1° gennaio 2007 richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione e quando gli adattamenti necessari non sono contemplati nell'atto di adesione o nei suoi allegati, il Consiglio adotta gli atti necessari a meno che la Commissione non abbia adottato l'atto iniziale.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce le disposizioni generali che disciplinano l'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione e i loro obiettivi. A norma dell'articolo 53, l'allegato III di tale regolamento stabilisce i massimali applicabili ai tassi di cofinanziamento nei programmi operativi, suddivisi per Stato membro e per obiettivo, sulla base di criteri obiet-

tivi. L'allegato III del regolamento (CE) n. 1083/2006 dovrebbe essere adattato per tener conto dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea.

- (3) È necessario assicurare che tutti gli adattamenti tecnici dei Fondi strutturali e di coesione vengano adottati quanto prima, in modo da consentire alla Bulgaria e alla Romania di presentare documenti di programmazione a decorrere dalla data della loro adesione all'Unione europea.
- (4) Il regolamento (CE) n. 1083/2006 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1083/2006 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania e alla data di entrata in vigore dello stesso.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA

⁽¹⁾ GU L 157 del 21.6.2005, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203.

⁽³⁾ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

ALLEGATO

«ALLEGATO III

**Massimali applicabili ai tassi di cofinanziamento
(di cui all'articolo 53)**

Criteria	Stati membri	FESR e FSE Percentuale di partecipazione alla spesa ammmissibile	Fondo di coesione Percentuale di parte- cipazione alla spesa ammmissibile
1) Stati membri il cui prodotto interno lordo (PIL) medio pro capite, nel periodo 2001-2003, era inferiore all'85 % della media UE a 25 nello stesso periodo	Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia	85 % per gli obiettivi "Convergenza" e "Competitività regionale e occupazione"	85 %
2) Stati membri diversi da quelli di cui al punto 1 ammissibili al regime transitorio del Fondo di coesione il 1° gennaio 2007	Spagna	80 % per le regioni dell'obiettivo "Convergenza" e di integrazione graduale nel quadro dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 50 % per gli obiettivi "Competitività regionale e occupazione" al di fuori delle regioni d'integrazione graduale	85 %
3) Stati membri diversi da quelli di cui ai punti 1 e 2	Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia e Regno Unito	75 % per l'obiettivo "Convergenza"	—
4) Stati membri diversi da quelli di cui ai punti 1 e 2	Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia e Regno Unito	50 % per l'obiettivo "Competitività regionale e occupazione"	—
5) Regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato che beneficiano della dotazione supplementare per esse prevista nell'allegato II, punto 20	Spagna, Francia e Portogallo	50 %	—
6) Regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato	Spagna, Francia e Portogallo	85 % nel quadro degli obiettivi "Convergenza" e "Competitività regionale e occupazione"	—»